



Protocollo d'intesa

per la raccolta, lo scambio dei dati, lo studio, l'informazione e la formazione nel campo della prevenzione del pericolo di valanghe

TRA

AINEVA, Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe, con sede a Trento, Vicolo dell'Adige, 18, rappresentata dal Presidente pro tempore Assessore della Regione Lombardia Sig.ra Simona BORDONALI, (Codice fiscale: BRDSMN71M41B157G).

E

il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, di seguito indicato come SAGF, rappresentato dal Comandante della Scuola Alpina di Predazzo, Col. Stefano Murari,

Di seguito congiuntamente indicati come "le Parti";

PREMESSO CHE

- AINEVA ha quali scopi statuari: promuovere lo scambio di informazioni, notizie, dati concernenti la neve e le valanghe; favorire l'adozione di mezzi e strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento elettronico dei dati; promuovere la sperimentazione di mezzi ed attrezzature nello specifico settore; curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studi; curare l'aggiornamento e la informazione dei tecnici del settore e in particolare organizzare e gestire i corsi tecnico-specialistici nell'ambito della neve e valanghe.
- Afferiscono ad AINEVA la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Regione Lombardia, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Marche, ciascuna con la propria struttura organizzativa.

- Per la corretta progettazione e gestione dei corsi, AINEVA può avvalersi del contributo tecnico, logistico, organizzativo degli Uffici regionali afferenti e del personale docente da questi indicato.
- SAGF ha quali scopi istituzionali il soccorso in montagna ad infortunati e persone in pericolo, recupero di salme e ricerca di dispersi in neve, ghiaccio, roccia e terreno vario, la cooperazione con altri organismi di soccorso alpino, il rilevamento dati in collaborazione con altri organismi per lo studio e la prevenzione degli incidenti da valanga, il soccorso su piste sciistiche, il concorso in interventi di ricerca persone e di protezione civile in caso di eventi calamitosi, l'esecuzione di servizi di tutela ambientale e di Polizia Giudiziaria ambientale, venatoria e ittica, la vigilanza e perlustrazione di zone impervie della frontiera terrestre, ivi compresa la ricognizione dei cippi di confine, servizi di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria in zone impervie del territorio per la vigilanza, prevenzione e repressione dei reati e delle violazioni in materia di immigrazione clandestina e contrabbando.

A seguito di incontri le Parti hanno evidenziato la possibilità di collaborare fornendo reciprocamente supporti tecnici, logistici, formativi e informativi utili al raggiungimento delle finalità e dei compiti di istituto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2

(Oggetto del Protocollo d'Intesa)

si conviene di attivare, nell'interesse generale delle Parti e nel rispetto dei propri obiettivi statuari e delle rispettive strutture organizzative, una collaborazione volta a promuovere la documentazione, la raccolta, lo scambio dei dati, lo studio, l'informazione e la formazione nel campo della prevenzione del pericolo di valanghe.

Art. 3

(Oneri AINEVA)

AINEVA si impegna, previa richiesta scritta di SAGF, ad accettare a titolo gratuito tecnici del SAGF all'interno dei propri corsi di formazione o aggiornamento professionale organizzati dall'AINEVA per le tematiche connesse a neve, valanghe e meteorologia o per altre iniziative attuate nel campo della prevenzione. Salvo accordi diversi, da stabilire di volta in volta, il numero dei tecnici SAGF

iscrivibili ai corsi AINEVA non potrà superare l'aliquota del 25% dei posti fissati dall'associazione per ciascun corso.

Per tale finalità AINEVA può delegare l'organizzazione dei corsi alle strutture organizzative regionali associate, ovvero gli Uffici Valanghe di Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento e Regione Marche.

AINEVA e gli Uffici associati potranno impegnare proprio personale tecnico a supporto di quello di SAGF per le attività definite nel successivo art. 4. In tali occasioni, compatibilmente con i prioritari compiti istituzionali, le relative esigenze di servizio e le condizioni di sicurezza necessarie, potranno essere impiegati gli elicotteri della Guardia di Finanza per il trasporto del personale SAGF e dei Tecnici AINEVA.

Art. 4

(Oneri SAGF)

SAGF si impegna su richiesta delle strutture organizzative regionali associate ad AINEVA ad effettuare rilevamenti nivo meteorologici secondo cadenze concordate preventivamente presso le stazioni di rilevamento fisse, di proprietà o gestite dagli Uffici neve e valanghe associati, dislocate sul territorio montano e/o ad effettuare prove di stabilità del manto nevoso (test del blocco di slittamento, ECT) e profili stratigrafico penetrometrici lungo itinerari individuati. Tali rilevamenti dovranno essere effettuati in autonomia e sotto la propria responsabilità da personale del SAGF opportunamente formato, secondo le indicazioni dell'AINEVA.

Il personale impiegato nelle operazioni di rilevazione ed osservazione sul territorio dovrà appartenere alle Stazioni SAGF dislocate sul territorio, dovrà essere sufficientemente esperto e preparato per muoversi con i mezzi più idonei e in completa autonomia e sicurezza in ambiente di alta montagna, su terreni innevati e ghiacciai.

L'AINEVA e gli uffici associati non potranno essere ritenuti responsabili di eventi accidentali, con o senza danni a persone o cose, che si dovessero verificare nel corso dell'attività prevista dal presente protocollo d'intesa.

La Guardia di Finanza non sarà ritenuta responsabile di eventi accidentali, con o senza danni a persone o cose appartenenti ad AINEVA o agli uffici associati, che si dovessero verificare nel corso dell'attività prevista dal presente protocollo d'intesa.

Le operazioni di rilevamento nivometeorologico saranno svolte dal personale appartenente al SAGF senza vincolo di impiego, nell'ambito delle ordinarie attività di servizio e compatibilmente con i prioritari compiti istituzionali.

Art. 5

(Modalità e contenuti della collaborazione)

Tempi, luoghi e modalità della collaborazione saranno stabiliti di volta in volta, secondo programmi stagionali concordati fra i rappresentanti territoriali delle parti (Uffici Regionali o Provinciali associati ad AINEVA e Stazioni SAGF interessate per territorio).

Nell'ambito di tale accordo, l'AINEVA potrà individuare personale della Guardia di Finanza, specificamente preparato, al fine di avvalersene nello svolgimento delle attività di docenza (teorica e/o pratica) ai vari corsi di formazione professionale organizzati dall'ente o dai suoi referenti locali. Gli istruttori così individuati potranno essere impiegati, compatibilmente con gli impegni derivanti dai prioritari compiti istituzionali, nelle attività di docenza (teorica e/o pratica) sulle tematiche connesse a rilevamento nivometeorologico, soccorso in valanga, normativa di settore e polizia giudiziaria.

Le parti, compatibilmente con i propri compiti istituzionali o di servizio, si impegnano a svolgere quanto previsto nel presente accordo con adeguata disponibilità di mezzi e personale.

Art. 6

(Oneri economici)

Per le finalità sopra definite non è prevista l'erogazione di finanziamenti tra le parti. Gli oneri economici sostenuti dalle parti per le attività sopra sintetizzate sono a carico dei contraenti che si impegnano a non richiedere né a pretendere alcun compenso. Eventuali attività di collaborazione diverse da quelle definite nella presente convenzione saranno oggetto di specifico accordo.

Articolo 7

(Regime dei risultati della collaborazione)

I risultati delle attività di rilievo sono di esclusiva proprietà delle parti che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali nel rispetto delle reciproche competenze. Nel caso di pubblicazione, anche parziale, dei dati e degli esiti del presente protocollo le parti si impegnano a citare il contraente.

Articolo 8

(Durata del Protocollo d'Intesa)

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà durata di 3 anni e potrà essere rinnovato di un altro anno previo accordo scritto tra le Parti con preavviso non inferiore a tre mesi.

Articolo 9

(Responsabilità e copertura assicurativa)

Il personale coinvolto nelle attività definite dal presente protocollo d'intesa dovrà essere in possesso della copertura assicurativa specifica prevista dal proprio statuto/normativa interna con oneri in capo all'ente di appartenenza. Le parti con la stipula del presente protocollo d'intesa assumono unicamente le responsabilità derivanti dall'attività di istituto.

Articolo 10

(Recesso e risoluzione del Protocollo d'Intesa)

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente protocollo d'intesa ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte del protocollo già eseguita.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione della legge n. 675/96, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» ed in riferimento a quanto sancito nel D. Lgs 196/2003: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*. I Contraenti si impegnano a non divulgare dati personali delle persone coinvolte se non per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 12

(Controversie)

Per qualsiasi vertenza o interpretazione che dovesse nascere dall'esecuzione del presente protocollo d'intesa, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. Le parti possono, tuttavia, definire amichevolmente eventuali controversie nascenti; la clausola arbitrale è alternativa alla clausola di elezione del Foro. La risoluzione amichevole non comporta necessariamente la nomina di arbitri.

Articolo 13


(Registrazione e spese)

Il presente protocollo d'intesa verrà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Gli oneri economici derivanti dalla registrazione saranno a totale carico di chi la richiede. Il presente atto non è soggetto ad imposta di bollo.

IL PRESIDENTE DELL' AINEVA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Simone Baccan', written over a horizontal line.

IL RESPONSABILE DEL S.A.G.F.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. J. Fadlwan', written over a horizontal line.

Trento, 12 marzo 2014